

Codice A1813A

D.D. 2 agosto 2019, n. 2703

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 56/19 per “Lavori di sistemazione idrogeologica rii collinari ed attraversamento della viabilità”, in Comune di San Mauro Torinese (TO). Richiedente: Comune di San Mauro Torinese.

Con nota in data 28.06.2019 prot. n. 23079, il Comune di San Mauro Torinese, P.I. 01113180010, ha presentato istanza, successivamente integrata in data 31/07/2019, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione straordinaria di alcune tratte d'alveo del Rio Rivodora, in Comune di San Mauro Torinese, consistenti essenzialmente nella pulizia, riprofilatura e ricalibratura delle relative sezioni di deflusso, con movimentazione di complessivi 2116m^3 circa di materiale litoide di sovralluvionamento e riutilizzo di quotate dello stesso, pari a circa 798m^3 , nelle stesse tratte a rimbottimento di sponda e/o colmataura di depressioni in alveo, nonché nel ripristino di difese spondali e briglie esistenti, unitamente alla realizzazione di nuove opere di sottomurazione e di difesa a consolidamento di settori d'alveo in erosione.

Nello specifico gli interventi previsti, per la cui ubicazione lungo le tratte d'alveo interessate e la dettagliata descrizione tipologica e dimensionale si rimanda agli elaborati di progetto, si riassumono in:

- **Zona 1**, tratta compresa tra l'attraversamento del Canale S. Raffaele Cimena a valle e lo scatolare sottostante Via Malone-Via Casale a monte: pulizia alveo e ricalibratura sezioni di deflusso lungo uno sviluppo complessivo di 300m circa, con movimentazione di circa 1427m^3 di materiale litoide di cui 101m^3 riutilizzato in loco;
- **Zona 2**, tratta prospiciente la S. P. n. 96 “di Rivodora” all'altezza del num. civ. 44: pulizia alveo e ricalibratura sezioni di deflusso lungo uno sviluppo complessivo di 50m circa, con movimentazione di circa 57m^3 di materiale litoide di cui 51m^3 riutilizzato in loco; esecuzione di difesa in sponda orografica destra, costituita da scogliera in massi di cava parzialmente intasati in cls, avente lunghezza di 40m circa ed altezza massima di 4m circa misurata dal piano di fondazione;
- **Zona 3**, tratta immediatamente a valle dell'attraversamento della Strada Comunale Via Rivodora posto all'altezza del num. civ. 68: pulizia alveo e ricalibratura sezioni di deflusso lungo uno sviluppo complessivo di 175m circa, con movimentazione di circa 262m^3 di materiale litoide, riutilizzo in loco di complessivi 598m^3 provenienti anche dal disalveo delle altre tratte; esecuzione di difesa in sponda orografica destra, costituita da scogliera in massi di cava parzialmente intasati in cls, avente lunghezza di 140m circa ed altezza massima di 4m circa misurata dal piano di fondazione;
- **Zona 4**, tratta prospiciente la S. P. n. 96 “di Rivodora” all'altezza del num. civ. 79: pulizia alveo e ricalibratura sezioni di deflusso lungo uno sviluppo complessivo di 130m circa, con movimentazione di circa 370m^3 di materiale litoide di cui 48m^3 riutilizzato in loco; esecuzione di difese in sponda orografica destra e sinistra, costituite da scogliera in massi di cava parzialmente intasati in cls, aventi lunghezza, rispettivamente, di 105m e 50m circa, altezza massima di 2m e 4m circa misurate dal piano di fondazione; ripristino n. 2 briglie esistenti mediante posa di massi cementati, per uno sviluppo in pianta medio, rispettivamente, di $7,00 \times 5,00\text{m}$ a monte e $8,00 \times 5\text{m}$ a valle, spessore complessivo di 1m.

E' previsto che la frazione in esubero del materiale litoide di sovralluvionamento proveniente dai lavori di ricalibratura delle sezioni di deflusso delle tratte del corso d'acqua in argomento, non oggetto quindi di rimbottimento di sponda e/o di colmataura di depressioni in alveo, venga smaltito in discarica in quanto ricadente, per la maggior parte delle tratte interessate, nella “Zona 3” della “Carta regionale del litoide di fiume” di cui alla D.G.R. 9 febbraio 2015, n.21-1004 “Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n.44-5084 del

14/01/2002”, ovvero, riconducibile alla medesima zona per quanto riguarda la prima tratta d’alveo oggetto dei lavori, quest’ultima ricadente nel settore di frangia tra la zona 2 e zona 3 della su richiamata carta del litoide.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall’Ing. Valter Peisino, costituiti, tra l’altro, dalla relazione tecnico-illustrativa (datata maggio 2019), dalla relazione idrologica e idraulica, dal computo metrico estimativo, dalla relazione tecnico-illustrativa integrativa (datata luglio 2019) e da n. 25 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il Comune di San Mauro Torinese, con Deliberazione di Giunta in data 26.06.2019 n. 105, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto.

La Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. n. 64336 del 24/07/2019, ha espresso parere con prescrizioni sui lavori previsti in progetto, a norma della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii..

Dall’esame degli atti progettuali l’esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull’individuazione dell’autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l’art. 59 della L.R. 4/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le ll.rr. n. 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l’individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 9 febbraio 2015, n.21-1004 “*Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002*”;
- visti l’art. 12 della l.r. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e la D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì l’allegato parere con prescrizioni prot. n. 64336 del 24/07/2019 del Servizio Tutela della Fauna e della Flora - Città Metropolitana di Torino;
- visto l’art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti,

determina

di autorizzare, esclusivamente ai fini idraulici, per quanto di competenza del Settore scrivente, il Comune di San Mauro Torinese all’esecuzione dei lavori di che trattasi, **nell’ambito della proprietà del demanio idrico**, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed

illustrate negli elaborati progettuali, agli atti di questo settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, per il cui recepimento si rimanda alle fasi di redazione del progetto esecutivo e di realizzazione dei lavori:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale (scogliere e sottomurazioni) e trasversali (ripristino briglie esistenti) previste lungo le tratte d'alveo in argomento, in uno con i manufatti di difesa esistenti oggetto di ripristino e/o di completamento, ovvero, di consolidamento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani di appoggio delle strutture di fondazione delle stesse difese dovranno risultare posti ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, ovvero, dovrà esserne verificata puntualmente la sezione di imposta e, ove necessario, consolidarne la stabilità compatibilmente con la natura litologica del terreno in considerazione delle potenzialità dei fenomeni di dissesto erosivi attesi;
3. le opere di difesa spondale in progetto dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestate a monte e a valle in corrispondenza di eventuali manufatti di difesa esistenti, avendo cura di raccordarne in modo omogeneo il collegamento strutturale, al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno delle medesime dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, nonché collocati longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che gli stessi non determinino restringimenti, anche locali e puntuali, delle sezioni di deflusso delle tratte d'alveo interessate;
5. i massi costituenti le nuove difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a $0,30 \text{ m}^3$ e peso non inferiore a 8,0q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
6. gli scavi/movimentazione del materiale litoide in alveo previsti per la ricalibratura delle sezioni di deflusso dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra dei corsi d'acqua interessati, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati di progetto; gli stessi scavi/movimentazioni dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse dei medesimi corsi d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo massima di cm 50 ripetibili; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche, nonché dell'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
7. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide previsti non dovranno interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;
8. l'attuazione e la gestione dei lavori riguardanti il bilancio delle operazioni di scavo e di riporto del materiale litoide demaniale di sovralluvionamento necessarie per la ricalibratura delle sezioni di deflusso delle tratte d'alveo in argomento dovrà avvenire nel pieno rispetto dei criteri, delle indicazioni operative e delle procedure tecniche amministrative di cui alla D.G.R. 9 febbraio 2015, n.21-1004 "*Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002*"; la quotaparte di materiale litoide demaniale non soggetto ad alienazione in discarica dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o di sponda,

ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, avendo cura di conferire allo stesso materiale di riporto lungo le sponde, ovvero, nei settori in erosione e nel fondo alveo, un adeguato grado di compattezza e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento degli eventuali massi presenti in loco, ovvero, dei clasti più grossolani, a costituire un efficace corazzamento di protezione delle sezioni di deflusso, atto a contrastare l'insorgere di eventuali fenomeni erosivi lungo le sponde ricalibrate e sistemate; il materiale proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e anch'esso conferito a discarica;

9. le operazioni di pulizia e dell'eventuale taglio e rimozione della vegetazione arbustiva presente in alveo e lungo le sponde di che trattasi dovranno anch'esse essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra dei corsi d'acqua, in conformità a quanto indicato negli elaborati di progetto;

10. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

11. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua; è vietato lo scarico, all'interno dell'alveo del corso d'acqua, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni all'alveo medesimo, ovvero, quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;

12. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica dei cantieri, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

15. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche ai lavori, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

18. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a

verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

19. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare, riguardo la disciplina di cui alla D.G.R. n.72-13725 del 29.03.2010 e ss.mm.ii. in materia di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, dovranno essere recepite le indicazioni/prescrizioni contenute nel parere della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora prot.64336 del 24/07/2019 precedentemente citato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(dott. for. Elio PULZONI)